



**TRIBUNALE DI LAGONEGRO**

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

**Dr. Luigi Pentangelo**

**Prot. n. 54/2020 em.**

- Ai Sigg.ri Pres. sez. e giudici togati e onorari
- Ai Sigg.ri tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013
- Al Sigg.re Direttore delle Cancellerie Civili
- Ai Sigg.ri Giudici di Pace del circondario

**OGGETTO: Ulteriori disposizioni di prevenzione da coronavirus - Nota di lettura dell'art. 23, comma 1, del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 in materia di UDIENZE CIVILI a trattazione solo scritta.**

**Sommario**

1.	L'articolo 23, comma 1, del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 .....	2
2.	Il quadro normativo cui si riferisce il primo periodo del comma 1 dell'art. 23 cit. ....	2
3.	La lettura coordinata in questo quadro normativo del primo periodo del comma 1 dell'art. 23 cit. ....	3
4.	Il quadro normativo cui si riferisce il secondo periodo del comma 1 dell'art. 23 cit. ....	3
5.	La lettura coordinata in questo quadro normativo del secondo periodo del comma 1 dell'art. 23 cit. ....	4
6.	La lettura dell'art. 23, co. 1, teleologicamente orientata in funzione di prevenzione da coronavirus .....	6

## **1. L'articolo 23, comma 1, del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137**

Il testo dell'articolo 23, comma 1, del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 prevede che:

*<<ART. 23. (Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

*1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.>>*

## **2. Il quadro normativo cui si riferisce il primo periodo del comma 1 dell'art. 23 cit.**

Per quanto qui interessa, il testo dell'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 prevede che:

*<<... fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ...>>.*

Con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020.

Con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.

Ciò in forza di quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile) secondo cui *<<1. ... il Consiglio dei ministri ... delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata ... 3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.>>.*

### 3. La lettura coordinata in questo quadro normativo del primo periodo del comma 1 dell'art. 23 cit.

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 23 cit. prevede che *<<Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9.>>*.

In funzione di prevenzione contro il rischio da coronavirus, si suggerisce di leggere primo periodo del comma 1 dell'art. 23 cit. in combinazione con le citate delibere del Consiglio dei ministri.

Ne deriva che il riferimento al *<<... fino alla scadenza del termine di cui ...>>* è la nuova data del 31 gennaio 2021.

Dunque, è fino alla data del 31 gennaio 2021 che *<<... si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9...>>*.

### 4. Il quadro normativo cui si riferisce il secondo periodo del comma 1 dell'art. 23 cit.

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 23 cit., nel prevedere che

*<<Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.>>*, si suggerisce di leggerlo in combinazione con la norma richiamata, che di seguito si riporta.

La legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, nel convertire, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», nel Capo V - MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, all'**art. 221**, «*Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale*» aveva previsto un vero e proprio nuovo testo dell'art. 83.

Nel settore **CIVILE** le disposizioni di diretto interesse alla udienza civile con trattazione mediante deposito telematico di note scritte

contenenti le sole istanze e conclusioni e che hanno immediate ricadute sull'attività di calendarizzazione delle udienze civili sono quelle contenute nei commi da 2 e 4, che qui per comodità di lettura si trascrivono:

*<<2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.*

*4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.*

*8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.>>.*

Il termine finale di applicazione del comma 2 dell'art. 221 citato:

originariamente previsto per la data del 31 ottobre 2020;

successivamente, con l'art. 1, comma 3, del DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla LEGGE 25 settembre 2020, n. 124 (in G.U. 28/09/2020, n. 240), è stato prorogato alla data del 31 dicembre 2021.

## **5. La lettura coordinata in questo quadro normativo del secondo periodo del comma 1 dell'art. 23 cit.**

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 23 cit., nel prevedere che *<<Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla*

*legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.>>.*

In funzione di prevenzione contro il rischio da coronavirus, si suggerisce di leggere il secondo periodo del comma 1 dell'art. 23 cit. in doppia coordinazione con sé stesso, in particolare con i due periodi in cui il comma 1 è internamente strutturato:

la prima volta con il primo periodo del comma 1, per come risultante dalla combinazione di cui al precedente paragrafo 3: in questo modo si ottiene che il termine finale di applicabilità delle <<*disposizioni di cui ai commi da 2 a 9*>> successivi, nuovamente determinato dall'art. 23 in esame, è la data del 31 gennaio 2021;

la seconda volta con la parte finale dello stesso testo del secondo periodo del comma 1, là dove dice che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 <<*... ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo ...*>> e, quindi, anche <<*... ove non espressamente derogate dalle disposizioni*>> del primo periodo dello stesso comma 1 dell'<<*articolo*>> 23: in questo modo si ottiene che il <<*presente articolo*>> 23 del DECRETO-LEGGE n. 137/2020 ha espressamente derogato il termine finale previsto nell'originario art. 221, comma 2, citato, prorogandolo dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;

non a caso la disposizione del comma 1 dell'art. 23 si trova ad essere costruita in una prima parte con la determinazione del (nuovo) termine finale di applicabilità e solo dopo, nella seconda parte, con la indicazione dell'applicabilità dell'art. 221 nella forma nuova innovativa determinata proprio con lo stesso art. 23.

È ancora troppo presto per una meditata valutazione del quadro risultante da queste disposizioni, anzi lo è sempre in questo settore della (necessariamente vorticoso e disorganica) legislazione d'emergenza in materia di pandemia da coronavirus.

Certo è, però, che va tenuto in conto:

che il contesto generale connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è complesso e altamente mutevole, subordinato alla variabile della diffusione del contagio, parimenti distribuito tra tutte le regioni, anche le regioni del Mezzogiorno, dove, in parte nella Campania e in parte nella Basilicata, si trova il circondario del tribunale di Lagonegro;

che inadeguata è, in generale, la logistica degli spazi del Palazzo di Giustizia e, in particolare, la superficie e la collocazione delle aule del tribunale destinate al settore civile:

- le aule non sono capienti in modo congruo;
- gli accessi alle aule sono aperti su ristretti e lunghi corridoi, che non facilitano la sosta delle persone interessate;
- le aule sono situate al Piano Primo, dove si arriva dopo un percorso di attraversamento dell'edificio, tramite una sola scala e un solo ascensore;
- le aule sono accessibili solo dopo l'attraversamento dell'area comune d'ingresso al Palazzo di Giustizia, area la quale non solo è sede di incrocio tra molteplici flussi di personale e utenza rispettivamente dei diversi Uffici di Tribunale, Procura della Repubblica, GdP, UNEP, ma che ospita anche l'aula dove si tengono le udienze penali del GdP di Lagonegro;

Ciò tenuto in conto si comprende come altrettanto certo è:

che diventa essenziale ridurre i contatti personali ravvicinati connessi alla celebrazione delle udienze civili e, così, mitigare il rischio di contagi da COVID-19, a tutela della salute del personale, dell'utenza e del pubblico;

che si tratta ancora di disposizioni espressamente destinate ad operare solo per un lasso di tempo limitato; nell'immediato, perciò, stante appunto la limitazione temporale, le disposizioni saranno tanto più funzionali allo scopo perseguito quanto più veloce sarà la loro applicazione.

## **6. La lettura dell'art. 23, co. 1, teleologicamente orientata in funzione di prevenzione da coronavirus**

Insomma, lo scopo della disposizione del primo comma dell'art. 23 in esame e della sua qui suggerita lettura è chiaramente funzionale alle "esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19" (**comma 2, art. 221**), per cui nel **CIVILE** è innegabile che la forma di trattazione cartolare dell'udienza civile (**comma 4, art. 221**) si rivela particolarmente efficace a perseguire il fine predetto consentendo di evitare ogni contatto ravvicinato tra le persone, financo quello tra il difensore e il proprio cliente, inevitabile, invece, nel caso di trattazione da remoto.

Anche la locale Avvocatura ha sempre manifestato favore all'utilizzo dell'udienza cd. cartolare.

In questi sensi è stato pure l'avviso del magistrato collaboratore del Pres. trib. e del magistrato collaboratore del Pres. trib. per gli uffici del Giudice di Pace.

## **MANDA**

all'ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:

- a) sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe;
- b) sia pubblicato nel sito web del tribunale.

Addì, 7 dicembre 2020

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

(dott. Luigi Pentangelo)

